

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 40-797

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 205, criteri per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con la legge 549/95 è stato istituito il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero di energia al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il loro recupero;

con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 205, sono stati stabiliti obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, ovvero in ogni comune;

al fine di incrementare la raccolta differenziata, con legge 221 del 28 dicembre 2015 l'art. 32, comma 1 ha novellato il suddetto art. 205 introducendo una modulazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica sulla base del mancato raggiungimento o del superamento degli obiettivi di raccolta differenziata; in particolare è stato specificato che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le suddette percentuali minime previste; al contrario, nel caso in cui siano superati a livello di comune i suddetti obiettivi di raccolta differenziata, è applicata una riduzione del tributo a seconda della percentuale di superamento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/95, sulla base della seguente tabella:

Superamento livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10 %	30%
Da 10% a 15	40%
Da 15 % a 20	50%
Da 20% a 25	60%
maggiore di 25%	70%

Richiamato che

l'art. 205 del decreto legislativo 152/2006, comma 3-septies, stabilisce che l'addizionale non si applica ai comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza;

lo stesso decreto legislativo, all'art. 205 comma 3-ter, precisa che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata (RD) raggiunto nell'anno precedente sulla base dei dati annuali di ciascun comune;

l'art. 32, comma 2, della legge 221/2015 dispone che il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste possa essere raggiunto nel termine massimo di 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge;

dato che la legge 221/2015, pubblicata sulla GU n. del 18 gennaio 2016, è vigente dal 2 febbraio 2016, secondo il combinato disposto dell'art. 32 comma 2 della legge 221/2015 e dell'art. 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 152/2006, l'addizionale del 20 per cento al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico degli ambiti territoriali ottimali ovvero dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste, risulta applicabile a partire dall'anno di imposta 2019 assumendo come riferimento i valori di raccolta differenziata raggiunti nell'anno precedente;

richiamato che l'art. 205, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che, nel caso in cui siano superati a livello di comune gli obiettivi di raccolta differenziata, è applicata una riduzione del tributo, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/95, ossia 0,00517 euro/kg.

Dato atto che:

fino al 01 gennaio 2019 l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti urbani è stato pari al minimo in quanto altra legge statale la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali che disponevano aumenti dei tributi, e pertanto non era applicabile, in Piemonte, la riduzione del tributo per i comuni che già avevano superato gli obiettivi di raccolta differenziata all'entrata in vigore della legge 221/2015;

a partire dal 1/1/2019, in attuazione dell'art. 15 comma 1, della legge regionale 1/2018, l'importo del tributo relativo ai rifiuti urbani è aumentato rispetto all'ammontare minimo passando a 0,01291 euro/kg; pertanto anche la riduzione del tributo speciale per i comuni piemontesi che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata è applicabile a partire dall'anno di imposta 2019 assumendo come riferimento i valori di raccolta differenziata raggiunti nell'anno precedente.

Con D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017, sono state recepite le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 26 maggio 2016 volte a uniformare sul territorio nazionale il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sostituendo il metodo regionale fino ad allora utilizzato nelle more dell'emanazione del metodo nazionale;

con la stessa deliberazione è stata confermata l'attività di rilevamento e validazione dei dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e assimilati tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 7/2012, come modificato dalla legge regionale 1/2018;

i dati annuali di produzione dei rifiuti urbani sono acquisiti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti attraverso la piattaforma informatica "Smart Data Platform – Yucca" e che gli stessi sono elaborati e formalmente approvati con determina dirigenziale.

Richiamato che:

in Piemonte la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e l'attribuzione delle relative funzioni è contenuta nell'art. 7 della legge regionale 1/2018, in particolare le funzioni relative alla prevenzione della produzione di rifiuti, alla raccolta e raccolta differenziata sono attribuite agli Ambiti di area vasta (art. 7 comma 1 lett. b);

nell'attuale fase di transizione della governance degli ambiti di area vasta come prevista dall'articolo 9 della stessa legge regionale, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 33 della legge regionale n. 1/2018 e dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2012 che dispone che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, continuino ad operare i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale n. 24/2002.

Ritenuto pertanto di individuare nei Consorzi di area vasta, se costituiti ovvero nei Consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale n. 24/2002, l'ambito territoriale di riferimento per verificare, ai sensi dell'art 205, comma 3, decreto legislativo 152/2006, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e con il quale confrontare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso articolo, la produzione pro capite di rifiuti di ciascun comune

Dato atto che il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia (operazione D10 Allegato B parte IV d.lgs. 152/2006) e che il soggetto passivo dell'imposta è il gestore della discarica con l'obbligo di rivalsa nei confronti dei conferenti;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che gli impianti di trattamento di rifiuti urbani debbano rendere evidente al gestore della discarica alla quale conferiscono i rifiuti trattati, i quantitativi imputabili a ciascun comune al fine della corretta applicazione delle addizionali o delle riduzioni del tributo speciale di cui all'art. 205, comma 3, decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto di dare atto che, qualora tutti i Comuni superassero gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale con conseguente applicazione dell'imposta minima ai rifiuti conferiti in discarica, ne conseguirebbe un minore introito sul capitolo 11315 del Bilancio di gestione 2019-2021 (annualità 2020 e successive) stimato, nel caso più sfavorevole, in € 1.625.000,00. Viceversa qualora tutti i Comuni non raggiungessero gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale con conseguente applicazione dell'addizionale del tributo pari al 20 per cento come specificato in premessa, ne conseguirebbe un introito aggiuntivo sul medesimo capitolo stimato in € 542.000,00.

Dato atto che secondo quanto disposto dall'art. 205 comma 3 octies decreto legislativo 152/2006 il tributo speciale è dovuto alla Regione presso cui sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero di energia (operazione D10 Allegato B parte IV d.lgs. 152/2006) e che l'addizionale al tributo affluisce in un apposito fondo destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti, previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;

vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", articolo 3 commi da 24 a 40 di istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 205, come modificato dalla legge 221 del 28 dicembre 2015;

preso atto della D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017 relativa la metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

vista la legge regionale n. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-8910 del 16 maggio 2019;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

la Giunta unanime con voto espresso nei modi di legge:

delibera

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 205 comma 3 decreto legislativo 152/2006, l'addizionale del 20 per cento al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico degli ambiti territoriali ottimali che non abbiano raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste, è da applicare a partire dall'anno di imposta 2019 assumendo come riferimento i valori di raccolta differenziata raggiunti nell'anno precedente, come approvati con determinazione dirigenziale del dirigente responsabile dell'Osservatorio regionale rifiuti e pubblicati sul sito;
- di stabilire che, ai sensi dell'art 205 comma 3 decreto legislativo 152/2006, la riduzione del tributo speciale per i comuni piemontesi che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata è da applicare a partire dall'anno di imposta 2019 assumendo come riferimento i valori di raccolta differenziata raggiunti nell'anno precedente;
- di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento per verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e con il quale confrontare la produzione pro capite di ciascun comune sia il consorzio di area vasta se costituito ovvero, come stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 7/2012, i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale n. 24/2002;
- di stabilire che gli impianti di trattamento di rifiuti urbani debbano rendere evidente al gestore della discarica alla quale conferiscono i rifiuti trattati, i quantitativi imputabili a ciascun comune al fine della corretta applicazione delle addizionali o delle riduzioni del tributo speciale di cui all'art. 205 comma 3 decreto legislativo 152/2006;
- di dare atto che, qualora tutti i Comuni superassero gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale con conseguente applicazione dell'imposta minima ai rifiuti conferiti in discarica, ne conseguirebbe un minore introito sul capitolo 11315 del Bilancio di gestione 2019-2021 (annualità 2020 e successive) stimato, nel caso più sfavorevole, in € 1.625.000,00. Viceversa qualora tutti i Comuni non raggiungessero gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale con conseguente applicazione dell'addizionale del tributo pari al 20 per cento come specificato in premessa, ne conseguirebbe un introito aggiuntivo sul medesimo capitolo stimato in € 542.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella relativa sezione di "Amministrazione trasparente"

(omissis)